

RIEPILOGO.

	Residui di assegni precedenti	Assegnati con la presente legge	TOTALE
Bilancio 1884-85	»	2,000,000. »	2,000,000. »
» 1885-86	34,780,000. »	5,575,000. »	40,325,000. »
» 1886-87	25,940,000. »	10,795,000. »	36,705,000. »
Bilanci successivi.	12,218,600. »	194,065,000. »	213,283,600. »
TOTALE	79,908,600. »	212,435,000. »	292,343,600. »

Pongo ora a partito l'articolo 2 di cui ho dato lettura con la tabella cui l'articolo stesso si riferisce.

(È approvato.)

“ Art. 3. Il Governo del Re è autorizzato a compiere i lavori indicati nella presente legge ed a fabbricare od acquistare i materiali indicati nella legge stessa, in un periodo di sei anni, e perciò entro l'esercizio 1890-91. ”

(È approvato.)

“ Art. 4. In aggiunta all'entrata straordinaria di lire 37,000,000 che il Governo, coll'articolo 5 della legge 30 giugno 1882, n. 842, ebbe facoltà di procurarsi mediante l'emissione di obbligazioni dell'Asse ecclesiastico, è autorizzata l'inserzione di un'altra entrata straordinaria di lire 6,800,000 da ricavarsi coll'emissione di parte delle obbligazioni dell'Asse ecclesiastico autorizzata per gli esercizi 1881-82-83 con la legge 23 luglio 1881, n. 333 per far fronte a spese straordinarie di lavori pubblici e che nei detti esercizi non venne effettuata. ”

(È approvato.)

“ Art. 5. Nello scopo di favorire l'industria nazionale, le provviste e le forniture che sono da farsi con le somme autorizzate dalla presente legge e coi residui di quelle precedentemente concesse, verranno, a preferenza, affidate all'industria nazionale, anche quando il prezzo eccedesse il 5 per cento quello ottenibile da fabbriche straniere. ”

Caperle. Chiedo di parlare.

Presidente. No ha facoltà.

Caperle. Propongo, e spero che tanto il ministro quanto la Commissione accetteranno la mia pro-

posta, che questo articolo 5 venga nell'ultimo suo inciso modificato sulla base dell'articolo 21 della legge delle Convenzioni come fu votato dalla Camera e dal Senato; o che, cioè, si dica dopo le parole “ industria nazionale ” “ anche quando il prezzo ecceda da quello offerto dall'industria estera, del 5 per cento aumentato delle spese di dogana e di trasporto al luogo di consegna. ”

Mi si risponderà probabilmente che avendo il Ministero per l'articolo 5 del disegno di legge, facoltà di eccedere il 5 per cento, cosa che non era scritta nell'articolo 21 del disegno di legge per le convenzioni ferroviarie, in codesta facoltà di eccedere vi sono pure comprese le spese di dogana, e di trasporto al luogo di consegna; ma per il desiderio vivissimo che tutti noi sentiamo di veder preferita l'industria nazionale all'industria estera, io mi starei più tranquillo se il Ministero consono a quello che fece nella discussione della legge per le convenzioni ferroviarie, e con esso la Commissione accettassero, lo schiarimento ch'io propongo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Ricotti, ministro della guerra. Non ho nessuna difficoltà di accettare questa modificazione inquantochè bisogna sapere che il Ministero della guerra per le provviste che fa all'estero paga la dogana, e non vi è esempio che sia stato esentato dalla dogana. Quindi per il Ministero della guerra tanto vale l'articolo come è redatto, quanto quello che l'onorevole Caperle propone, perchè sia in un modo che nell'altro comprende sempre la dogana.

Caperle. Ma a carico dell'industria estera?

Ricotti, ministro della guerra. Ben inteso; per conseguenza non ho nessuna difficoltà di accettare la proposta dell'onorevole Caperle, anche perchè è più conforme a quanto è stabilito nella legge delle convenzioni ferroviarie.